REGOLAMENTO DEL VERDE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n.3 del 24.1.2002

INDICE

ART. 1 FINALITÀ
ART. 2 CAMPO D'APPLICAZIONE
ART. 3 DEFINIZIONI
ART. 4 CRITERI DI SCELTA
ART. 5 NORME TECNICHE PER LA PIANTUMAZIONE
ART. 6 OBBLIGO DI MANUTENZIONE
ART. 7 AUTORIZZAZIONI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO
ART. 8 DIVIETI
ART. 9 NORME PARTICOLARI
ART. 10 DEROGHE
ART. 11 SANZIONI
ART. 12 VIGILANZA
ART. 13 EFFICACIA E VALIDITÀ
ART. 14 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ALLEGATO A: ELENCO DELLE ESSENZE AUTOCTONE
ALLEGATO B: MODELLO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER POTATURA O TAGLIO DI ALBERI.

Premessa

L'ufficio competente relativamente alla salvaguardia del patrimonio arboreo esistente sul territorio comunale e l'Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune di Inzago, ha redatto il presente regolamento allo scopo di costituire uno strumento atto a disciplinare e regolamentare il verde sia Pubblico che Privato.

L'applicazione di quanto previsto nel presente regolamento, fatte salve le vigenti disposizioni normative vigenti in materia, spetta all'Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune di Inzago, all'Ufficio di polizia Municipale del Comune di Inzago., oltre al Corpo Forestale dello Stato, ed alle Guardie Ecologiche Volontarie, di cui alla Legge Regionale n° 105/80.

La Legambiente collabora con l'Ufficio Ecologia del Comune di Inzago, in particolare dispone di un elenco fotografico degli alberi presenti sul territorio comunale, per i quali viene riconosciuta una particolare valenza naturale, meritevole di tutela e conservazione, in quanto ritenuti "monumenti naturali".

ART. 1 - FINALITÀ

Il presente regolamento si pone come obiettivo quello di costituire uno strumento atto alla disciplina e regolamentazione del verde, sia esso pubblico o privato, relativamente a tutto il territorio comunale (urbano ed extra urbano) per la razionalizzazione dell'uso delle risorse naturali, costituenti parte del patrimonio meritevole di salvaguardia, in considerazione dell'importanza di assicurare l'efficienza e l'incremento del patrimonio naturale, la cura e l'ordinamento del territorio e del paesaggio, per la prevenzione degli effetti nocivi.

ART. 2 - CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente regolamento è ad integrazione e completamento della normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela e mantenimento delle aree pubbliche e private di particolare interesse ecologico e ambientale.

Le presenti norme si applicano in tutto il territorio comunale, sia nella parte urbanizzata che in quella libera, sia per il patrimonio verde esistente come per quello di nuova formazione, sia sul verde pubblico che su quello privato.
Il presente regolamento disciplina: la salvaguardia, la conservazione, la difesa e la ricostruzione della vegetazione sul territorio comunale, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali, adottando all'uopo le misure necessarie, data l'importanza costituita a livello ambientale dei filari di piante lungo le strade, le rogge, i canali, le ripe, i confini di terreni, delle piccole aree piantumate, in considerazione della loro limitata presenza, nonché continua diminuzione, anche dei singoli soggetti arborei.

ART. 3 - DEFINIZIONI
Ceppaie: sono costituite dalla parte inferiore del tronco, dalle radici e parte interrata degli alberi.
Ceduo a capitozza: modalità per il governo delle alberature campestri, in cui si recide il fusto ad una certa altezza, compresa tra 3-4 metri. In corrispondenza del tagli la pianta forma i polloni e forma un ingrandimento del diametro del tronco chiamato “capitozza”.
Ceduo a sterzo: modalità per il governo delle alberature campestri, in cui su ogni ceppaia vi sono polloni di età e dimensioni diverse. Durante il taglio vengono abbattuti i polloni più vecchi, e parte di quelli più sottili.
Ceduo matricinato: modalità per il governo dei boschi, al momento del taglio nel bosco ceduo viene rilasciato un certo numero di soggetti provenienti da seme o di polloni scelti fra i migliori allo scopo di diesseminare e di sostituire le ceppaie esaurite. Le matricine vengono poi tagliate nei turni successivi.
Parchi e giardini storici: s’intende per impianto storico, un parco o un giardino con origine ultra quarantennale. In tale categoria vanno inclusi i complessi in cui è ancora riconoscibile il disegno generale, ed anche le aggregazioni di specie originali in cui si è smarrito l'impianto complessivo.
Sono compresi in questa categoria anche i giardini individuati nell’azzonamento dello strumento urbanistico generale vigente e adottato, ricadenti in zona “A residenziale d’interesse storico ambientale”.
Bosco: Sono da considerare boschi, i popolamenti arborei od arbustivi, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale;
Non sono considerati boschi:
a) gli impianti a rapido accrescimento; ossia le colture e gli impianti di origine esclusivamente artificiale, piantumati su terreni precedentemente non boscati, con turno inferiore a 50 anni, soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva od arborea invadente, entro un massimo del venti per cento della superficie complessiva dell'impianto, e che non diano luogo, per motivi di ordine biologico od ecologico, ad apprezzabile rinnovazione naturale della specie coltivata;
b) gli appezzamenti arborati isolati che pur trovandosi nelle condizioni previste dai precedenti punti, abbiano una superficie inferiore a 2000 mq, oppure, per qualsiasi superficie, una densità di copertura delle chiome a maturità inferiore al venti per cento, sempre che siano posti a distanza superiore a 100 metri da altri popolamenti boschivi;
c) le piante sparse, i filari e le fasce alberate con larghezza inferiore a 25 metri;
d) le piantagioni arboree dei giardini e dei parchi urbani;
e) i terreni destinati ad altra qualità di coltura in cui sia in atto un processo di colonizzazione da parte di specie arboree o arbustive da meno di tre anni.

Verde: è costituito dalla flora, dal verde decorativo, siepi, arbusti, tappeti erbosi, alberi, ecc.
Verde pubblico: è rappresentato da tutte le aree demaniali di proprietà Pubblica o d’uso Pubblico, nei quali vi sia presenza di flora, verde decorativo, siepi, arbusti, tappeti erbosi, alberi, ecc..
Verde privato: è rappresentato da tutte le aree private, nelle quali vi sia presenza di flora, verde decorativo, siepi, arbusti, tappeti erbosi, alberi, ecc.

Verde urbano: comprende tutte le presenze di apparato verde a corredo delle strutture e dei servizi urbani, dai viali alberati alla aiuole spartitraffico, dal verde protettivo al verde decorativo, siepi, arbusti, tappeti erbosi.
Verde extra urbano: comprende tutte le presenze vegetali, nelle aree extraurbane, siano esse agricole o libere.

ART. 4 - CRITERI DI SCELTA
È fondamentale che prima della messa a dimora di nuove essenze vegetali, venga tenuto conto.
I. Delle caratteristiche fisico climatiche della zona;
II. Delle caratteristiche fisico chimiche e della capacità idrica del suolo, della fertilità;
III. Delle caratteristiche biologiche delle specie acclimatate nella zona, già selezionate naturalmente;
Nella scelta delle essenze, dovrà pertanto essere valutato, prima dell'esecuzione del nuovo impianto:
I. Vita presunta della specie;
II. Forma e dimensione della chioma a maturità e caratteristiche di accrescimento (verificare la distanza da manufatti, edifici, tetti gronde e canali, elettrodotti o conduttori e cavi elettrici, ecc.);
III. Caratteristiche dell'apparato radicale (è importante valutare la dimensione dell'apparato radicale, in considerazione della vicinanza di eventuali manufatti, servizi tecnici quali tubazioni interrate o canalizzazioni, costruzioni, ecc.);
IV. Conoscenza delle avversità cui la pianta è soggetta (temperature minime e massime, gelate, inquinamento atmosferico, resistenza al vento, ecc.);
V. Resistenza alla salinità e al costipamento;

ART. 5 - CRITERI DI PIANTUMAZIONE
La dimensione della buca dovrà essere proporzionata alla dimensione dell'apparato radicale, evitando piegamenti delle radici, e comunque di dimensioni minime di 80 x 80 x 80 cm, opportunamente drenata, evitando che il fondo e le pareti siano di terreno compatto o costipato. Sul fondo della buca dovrà essere posto sufficiente materiale ammendante di natura organica ben matura, o torba neutra. Il reinterro dovrà essere fatto con aggiunta di terriccio naturale o torba neutra e concime minerario ternario. Le piantumazioni andranno opportunamente ancorate al terreno con pali tutori, e tiranti adeguati alla pianta. I soggetti arborei messi a dimora, dovranno essere nelle migliori condizioni sanitarie, (assenza di carie e cancri fungini, insetti xilofagi, scortecciature, rotture di branche, ecc.)
Il periodo di piantumazione, dovrà preferibilmente essere quello in cui la pianta è in riposo vegetativo, di norma da novembre a febbraio, in relazione all'andamento climatico della stagione autunnale/invernale.

ART. 6 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE
Ogni proprietario o qualsiasi altro avente diritto di godimento su terreni ha l'obbligo di mantenere e curare gli alberi situati sui terreni stessi. Fanno parte di tali incombenze, tra le altre, l'eliminazione dei danni dovuti a cause accidentali naturali e non, e provvedimenti di protezione contro gli effetti nocivi.
Tutti i proprietari di alberi sono tenuti ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzati all'eliminazione di rami e/o branche di rami rotti, danneggiati, pericolanti o instabili, nonché tutti gli interventi necessari a garantire la longevità del soggetto arboreo, in condizioni di massima sicurezza. Dovranno inoltre essere effettuati interventi di contenimento dello sviluppo dei rami, nel caso in cui queste operazioni si rendano necessarie per evitare possibili danni a cose e persone, nonché sempre per garantire lo sviluppo dell'albero nelle migliori condizioni.
Dovrà essere in ogni caso evitato che rami o parti d'alberi strasbordino sul suolo pubblico (marciapiedi, strade, piazze, ecc.), anche nel rispetto del nuovo Codice della strada e relativo

regolamento di attuazione, o che invadano o ne compromettano la visibilità di pali dell'Illuminazione Pubblica, della segnaletica stradale verticale, ecc..

ART. 7 – AUTORIZZAZIONI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO

Ogni proprietario o qualsiasi altro avente diritto di godimento su terreni, alberi, boschi, siepi, filari ecc., deve ottenere preventiva autorizzazione Comunale, da richiedersi richiedersi con apposito modello a disposizione negli uffici comunali (allegato "B"), prima di procedere a:

I. Taglio con abbattimento di alberi ad alto fusto, esistenti all'interno del centro abitato, nelle aree urbane, giardini privati, aree libere, ecc.;

II. Interventi di manutenzione con tecnica del bosco ceduo in aree esterne al centro abitato, in aree agricole o aree libere, finalizzate al normale rinnovamento dei soggetti arborei costituenti bosco, i filari e le siepi, purché eseguiti con periodicità non inferiore a 6 (sei) anni, e che salvaguardino comunque un adeguato numero di nuovi alberi in ricrescita, ed anche un adeguato numero di soggetti arborei

ART. 8 - DIVIETI

A) AREE URBANE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

I. È vietato eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare o minacciare in altro modo l'esistenza degli alberi o di parti di essi, aventi circonferenza superiore a 160 cm all'altezza di 1,30 m da terra, e/o con altezza pari o superiore a 15,00 metri di altezza dal piano di campagna. Sono altresì vietate turbative nella zona delle radice al di sotto della chioma degli alberi (scavi, tagli o recisioni delle radici, ecc.) per le piante con le caratteristiche sopra descritte.

II. È vietato eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare o minacciare in altro modo l'esistenza degli alberi o di parti di essi, che per caratteristiche proprie della specie non raggiungono le dimensioni di cui al precedente punto.

III. E' vietato eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare o minacciare in altro modo l'esistenza degli alberi o di parti di essi, aventi circonferenza minima di 30 cm all'altezza di 1,30 m da terra, o anche turbative nella zona delle radice al di sotto della chioma degli alberi (scavi, tagli o recisioni delle radici, ecc.), delle seguenti specie:

- Carpinus betulus (Carpino bianco)
- Crataegus (biancospino)
- Ostrya carpinofolia (Carpino nero).

IV. È vietato estirpare ceppaie d'ogni specie, tagliare al piede alberi rientranti nell'elenco di cui all'allegato "A".

V. È vietata l'eliminazione o il danneggiamento di piante, vegetazione arborea o arbustiva anche con l'impiego di sostanze erbicide, o del fuoco, lungo le rive dei corsi d'acqua naturali ed artificiali sia perenni che temporali che asciutti, lungo le scarpate, le ripe e i margini delle strade e le separazioni dei terreni a ridosso di rogge o canali.

VI. È vietato tagliare piante di qualsiasi specie o essenza, senza autorizzazione comunale da richiedersi con apposito modello a disposizione negli uffici comunali (allegato "B").

VII. È fatto obbligo il rispetto scrupoloso delle prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi al taglio che potranno essere concessi con cadenza non inferiore a 2 anni. È fatto obbligo, durante i lavori di aratura lavorazione o manutenzione dei terreni agricoli, il mantenimento di una distanza non inferiore a 50 cm dal tronco dalle piante o filari di piante lungo canali, fossi, rive, ecc...

VIII. È fatto divieto accendere fuochi dal 1° aprile al 30 novembre su tutto il territorio comunale. Nel resto dell'anno è vietata l'accensione di fuochi entro 100 metri dall'abitato. È comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore di 10 metri dai filari, piante, ed altri insediamenti arborei. La possibilità di bruciare nel periodo premesso è limitata esclusivamente alla sterpaglia ed ai residui di potatura. In ogni caso devono essere rispettate le prescrizioni indicate all'art. 59 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931 - n. 773, su tutto il territorio.;

IX. L'eliminazione della vegetazione arborea o arbustiva mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide è vietata lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche.

B) AREE SOGGETTE A VINCOLO URBANISTICO O AMBIENTALE, O CON INTERESSE NATURALISTICO:

I. Fatta salva la normativa specifica nazionale, valgono le norme di zona (urbana o extraurbana);

II. L'eliminazione della vegetazione arborea o arbustiva mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide è vietata lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche.

C) AREE EXTRAURBANE - AGRICOLE - RURALI:

Fatto salvo quanto previsto nei punti precedenti:

I. E' vietato eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare o minacciare in altro modo l'esistenza degli alberi o di parti di essi, costituenti filari lungo le strade, le rogge, i canali (naturali e/o artificiali), nonché facenti parte di zone piantumate, tenute a bosco o bosco ceduo. Sono altresì vietate turbative nella zona delle radice al di sotto della chioma degli alberi (scavi, tagli o recisioni delle radici, ecc.) per piante di pari caratteristiche. Sono fatti salvi i normali interventi di manutenzione ordinaria, interventi di sfalcio e fresatura per la pulizia e manutenzione di tutti i corsi d'acqua superficiali, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque d'irrigazione e la loro percorribilità, nonché gli interventi manutentivi connessi all'ordinato esercizio agricolo.

II. Sono altresì fatti salvi i normali interventi di pulizia e manutenzione lungo le rive dei corsi d'acqua, le separazioni dei terreni agrari e gli arginelli di campagna (L.R. 22 maggio 1987 n° 18);

III. L'eliminazione della vegetazione arborea o arbustiva mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide è vietata lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche.

IV. Sono altresì consentiti, previa regolare autorizzazione comunale da richiedersi con apposito modello a disposizione negli uffici comunali (allegato "B") i normali interventi di manutenzione con tecnica del bosco ceduo, che consentano quindi il naturale rinnovamento dei soggetti arborei costituenti bosco, i filari e le siepi, purché eseguiti con periodicità non inferiore a 6 (sei) anni, e che salvaguardino comunque un adeguato numero di nuovi alberi in ricrescita, ed anche un adeguato numero di soggetti arborei adulti con distanza non inferiore a 6 – 8 metri. Nell'eseguire il taglio dovranno essere adottate le tecniche del:

a) Ceduo matricinato;
b) Ceduo a sterzo.

ART. 9 - NORME PARTICOLARI

È fatta salva la possibilità di tutelare piante, che pur non raggiungendo le dimensioni succitate, siano giudicate di particolare pregio dagli Uffici comunali competenti, che con atto ufficiale ne motiveranno le peculiarità riscontrate, e definiranno gli eventuali limiti d'intervento.
Le prescrizioni del presente regolamento, valgono anche per piante da conservare e salvaguardare, in relazione alla loro ubicazione o importanza storica, debitamente documentata.
Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura o le caratteristiche delle piante di cui all'art.. n° 6, deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima.
Le autorizzazioni hanno validità di 180 (centottanta) giorni, dalla data di effettivo rilascio, e devono essere tenute a disposizioni per eventuali controlli, effettuati in loco, i lavori saranno effettuati nel periodo biologicamente consono alla pianta, corrispondente alla minima attività vegetativa (novembre - febbraio).

Alle disposizioni eventualmente contenute in dette autorizzazioni (es. impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere, ecc.) si dovrà provvedere entro lo stesso periodo.

ART. 10 - DEROGHE

È facoltà dell'Amministrazione Comunale, previo parere dell'Ufficio competente, concedere deroghe all'abbattimento di piante nei seguenti casi:

piante costituenti filari lungo le strade, rogge, canali (naturali e/o artificiali), nonché facenti parte di zone piantumate, tenute a bosco o bosco ceduo, a condizione che venga mantenuto in minimo di una pianta ogni tre metri;

È consentito l'abbattimento di soggetti arborei che presentino pericolo pubblico, per comprovata instabilità dovuta a cause accidentali naturali e non, sopravvenute nel corso della vita del soggetto arboreo, o nel caso che la pianta rechi danni a strutture e/o cose.

ART. 11 - SANZIONI

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento (quando non costituiscano reato o violazioni amministrative sanzionate da leggi o regolamenti generali), saranno accertate e punite a norma degli articoli n° 106 – 107 e seguenti del T.U. della legge comunale provinciale 03.03.1934 n° 383, come recepito dall'Art. n° 273 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, con le seguenti sanzioni:

I. Estirpo e/o sradicamento di pianta o ceppaia:

• sanzione pecuniaria da €uro 25,00 (venticinque) a €uro 130,00 (centotrenta) per ogni pianta e obbligo di ripristino.

II. Per ogni pianta abusivamente tagliata:

• Per ogni pianta da seme, sanzione pecuniaria da €uro 20,00 (venti) a €uro 100,00 (cento) per ogni pianta e obbligo di ripristino.

III. Tagli di pianta eseguito a regola d'arte, ma in assenza della dovuta autorizzazione:

• Per ogni pianta, sanzione pecuniaria di €uro 50,00 (cinquanta);

IV. Mancato rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione comunale:

• Sanzione pecuniaria di €uro 50,00 (cinquanta).

V. Danneggiamento pianta:

• Sanzione pecuniaria da €uro 10,00 (dieci) a €uro 50,00 (cinquanta).

VI. Lavori di aratura a distanza inferiore a 50 cm da piante , filari, canali , fossi e strade

• Sanzione pecuniaria di €uro 5,00 (cinque) al metro lineare.

VII. Modifica stato dei luoghi mediante estirpo o sradicamento di piante o di ceppaie a trasformazione colturale:

• Sanzione pecuniaria da €uro 5,00 (cinque) a €uro 10,00 (dieci) al metro quadrato, e obbligo di ripristino dello stato precedente con la messa a dimora di piante autoctone, o comunque riportate in allegato "A", di altezza non inferiore a 2,00 metri.

VIII. Mancati interventi di manutenzione finalizzati alla Pubblica sicurezza ed incolumità pubblica:

• Sanzione pecuniaria da €uro 50,00 (cinquanta) a €uro 150,00 (centocinquanta);

Per il relativo procedimento sanzionatorio troveranno applicazione le norme di cui alla Legge n° 689 DEL 24.11.1981.

È riservata di volta in volta la facoltà di valutazione circostanziata per il danno arrecato al patrimonio arboreo e al sopralluogo con limitazione anche della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato precedente con le prescrizioni del caso.

ART. 12 - VIGILANZA

La vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale dell'Ufficio Ambiente – Ecologia, del corpo di Polizia Municipale, e del Corpo Forestale dello Stato e di Guardie Ecologiche Volontarie, di cui alla Legge Regionale n° 105/80.

ART. 13 - EFFICACIA E VALIDITÀ

Il presente regolamento, dopo aver acquisito l'esecutività, sarà pubblicato per 30 (trenta) giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

ART. 14 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

– Il presente regolamento comunale;
– L.R. n° 33 del 27.07.1977, come integrata e modificata dalla L.R. n° 18 del 22.05.1987;
– L.R. 54 del 28.06.1983, coordinato con la L.R. 59 del 27.05.1985;
– Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Allegato "A":
Elenco delle essenze autoctone

1) ACER CAMPESTRE (Acero campestre)
2) ALMUS GLUTINOSA (Otano nero)
3) BETULA PENDULA (Betulla bianca)
4) CARPINUS BETULUS (Carpino bianco)
5) CARYULUS AVELLANA (Nocciolo)
6) CRATAEGUS MONOGYNA (Biancospino)
7) CELTIS AUSTRALIS (Bolgaro)
8) FAGUS SYLVATICA (Faggio)
9) FRAXINUS EXCELSIOR (Frassino)
10) JUGLANS REGIA (Noce)
11) LEGESTROEMIA INDICA (Lagestroemia)
12) MAGNOLIA GRANDIFLORA (Magnolia)
13) MORUS ALBA (Gelso bianco)
14) MORUS NIGRA (Gelso nero)
15) OSTRYA CARPINOFOLIA (Carpino nero)
16) PLATANUS X ACERIFOLIA (Platano comune)
17) POPULUS ALBA (Pioppo bianco)
18) POPULUS NIGRA (Pioppo cipressino)
19) POPULUS TREMULA (Pioppo tremulo)
20) PRUNUS AVIUM (Cigliegio)
21) QUERQUS CERRIS (Cerro)
22) QUERQUS ILEX (Leccio)
23) QUERCUS PETRAEA (Rovere)
24) QUERCUS PUBESCENS (Roverella)
25) QUERCUS ROBUR (Farnia)
26) ROBINIA SPEUDOACACIA (Robinia)
27) SALIX ALBA (Salice bianco)
28) SAMBUCUS NIGRA (Sambuco)
29) SURBUS AUCUPARIA (Sorbo degli uccellatori)
30) TILIA PLATYPHYLLOS (Tiglio)
31) ULMUS CAMPESTRIS (Olmo)